



**COMUNE DI BRESCIA**

**CONSIGLIO COMUNALE**

Delib. n. 77

Data 28/11/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO  
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. E DEL PATTO DI GOVERNANCE PER  
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE PRESSO ANAC.

Adunanza del 28/11/2022

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	GUINDANI DIONIGI	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	--
BORDONALI SIMONA	--	MARGAROLI MATTIA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	NARDO BEATRICE	Si
CALOVINI GIANGIACOMO	--	NATALI GIANPAOLO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CURCIO ANDREA	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PARENZA LAURA	Si
FERRARI LUCIA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	ROVETTA MONICA	Si
GAGLIA TOMMASO	--	TACCONI MASSIMO	Si
GALPERTI GUIDO	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
GASTALDI MELANIA	Si	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MORELLI ROBERTA	--
CANTONI ALESSANDRO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
CAPRA FABIO	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
FENAROLI MARCO	Si	TIBONI MICHELA	Si
MANZONI FEDERICO	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 77 - 28/11/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. E DEL PATTO DI GOVERNANCE PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE PRESSO ANAC.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

#### Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 297/13257 P.G. del 20.3.1985 il Comune di Brescia ha partecipato alla costituzione di Brescia Mercati S.p.A.;
- che con atto n. 27360 di rep. Notaio Rotondo in data 24.7.1986 è stata costituita la società;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.3.2018 è stato, tra l'altro, disposto di affidare, tramite apposito contratto, il servizio pubblico di gestione del mercato all'ingrosso di via Orzinuovi per il periodo 16.4.2018 - 15.4.2028 al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., procedendo a modifiche dello statuto sociale e alla stipula di un patto di governance, al fine di regolare e garantire il controllo congiunto fra i soci pubblici Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia;
- che in data 30.3.2018 è stata presentata dal Comune di Brescia domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi a propri organismi in *house providing*, istituito presso ANAC, alla quale è stato assegnato n. 677 e protocollo 0028701;

Preso atto che ANAC, dopo diverse interlocuzioni, ha valutato la documentazione e i chiarimenti trasmessi dal Comune non sufficienti a colmare le carenze relative ai requisiti di iscrizione all'elenco delle società in house e a garantire quanto richiesto dall'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016, rigettando la domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, presentata dal Comune di Brescia in relazione agli affidamenti in regime di *house providing*

al Consorzio Brescia Mercati S.p.A., sostenendo la necessità della totale partecipazione pubblica;

Considerato:

- che, nel frattempo, il socio "Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo", a seguito della decisione di recedere dalla società con liquidazione della propria quota in Consorzio Brescia Mercati S.p.A., pari al 16% del capitale sociale, si è dichiarato informalmente disponibile a cedere l'intera propria partecipazione a un valore oscillante tra euro 180.000,00 ed euro 200.000,00;
- che, nel frattempo, Consorzio Brescia Mercati S.p.A. si è dichiarato disponibile a acquistare la restante quota del 6% in possesso di soci privati, portando così l'intero pacchetto azionario della società in possesso di soci pubblici, come richiesto da ANAC per l'iscrizione della società nell'elenco degli organismi che operano in *house providing*;
- che, a seguito di specifica perizia, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 25.6.2021, ha deliberato, al fine di garantire il controllo maggioritario sulla società e salvaguardare il contratto di servizio tuttora vigente, di formulare una proposta di acquisto dell'intero pacchetto azionario detenuto nella società dal socio "Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo", pari al 16% del capitale sociale, per un importo complessivo pari ad euro 180.000,00 prendendo atto nel contempo della disponibilità del Consorzio ad acquistare la restante quota del 6%, in possesso di soci privati, portando così l'intero pacchetto azionario del Consorzio in possesso dei soci pubblici;
- che con atto notaio Mistretta rep. n. 116897 racc. n. 46459 in data 30.9.2021 il Comune ha acquisito l'intero pacchetto azionario del socio "Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo" pari a n. 1.016 azioni per il corrispettivo di euro 180.000,00 portando così la propria partecipazione nella società dal 41,969% al 57,969%;
- che con successivi atti notarili stipulati nel corso del 2021 la società Consorzio Brescia Mercati S.p.A. ha acquisito da soci privati la restante quota del 6% del capitale sociale, portando così l'intero pacchetto azionario della società in possesso di soci pubblici;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'adeguamento dello statuto e del patto di governance alle indicazioni ANAC e alla nuova composizione dei soggetti partecipati, totalmente soci pubblici, modificando diversi articoli tra i quali, in particolare, quelli di seguito indicati:

- articolo 1 dello statuto, nel quale si precisa che la totalità del capitale appartiene a enti pubblici, che spetta al Comune di Brescia la maggioranza assoluta dello stesso in quanto ente

- di riferimento dei servizi che ne costituiscono l'oggetto sociale, secondo le indicazioni fornite da ANAC;
- articolo 3 dello statuto, nel quale si specifica che le decisioni riguardo il controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici sono espresse sulla base di appositi patti parasociali che assicurano a tutti i soci pubblici l'effettività del controllo congiunto, secondo le indicazioni fornite da ANAC;
  - articolo 6 dello statuto, nel quale si precisa che le azioni possono essere possedute solo da soci pubblici locali, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese o enti a capitale esclusivamente pubblico, secondo le indicazioni fornite da ANAC;
  - articoli 5, 8, 9, 10 e 13 del patto di governance, nei quali si precisa che spetta al Comune di Brescia, in nome e per conto degli altri soci pubblici, svolgere tutte le attività connesse al controllo analogo congiunto con informazione periodica agli altri soci pubblici dei risultati di tale attività;

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere a una modifica dell'art. 2 dello statuto sociale per quanto riguarda l'ampliamento dell'oggetto sociale e dell'art. 9, per quanto riguarda l'istituzione da parte dell'assemblea ordinaria di un fondo consortile, il tutto come risultante dall'allegato 1, parte integrante del presente atto, nonché alla modifica del patto di governance, con riferimento agli artt. 5, 8, 9 10, e 13, come risultante dal testo di cui all'allegato 2, pure parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le modifiche proposte, come indicate negli allegati, riportanti in grassetto sottolineato le parti aggiunte e in barrato le parti eliminate, sono coerenti con i principi dettati dal più volte citato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di cui al D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 5.10.2022 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 16.11.2022 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per gli aspetti ivi specificati, le modifiche allo statuto della società in controllo pubblico Consorzio Brescia Mercati S.p.A., nei termini di cui al documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), riportante in grassetto sottolineato le parti aggiunte e in barrato le parti eliminate;
- b) di approvare, inoltre, le modifiche del patto di governance rep. 1032 del Comune di Brescia stipulato in data 4.3.2020 tra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia, nei termini di cui al documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) riportante in grassetto sottolineato le parti aggiunte e in barrato le parti eliminate;
- c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della prossima Assemblea straordinaria della Società chiamata all'approvazione delle modifiche statutarie.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n.77.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Scaglia, si hanno gli interventi dei consiglieri Tacconi, Vilardi, Natali, Parenza e la replica finale dell'assessore Scaglia e del Sindaco Del Bono.

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto dei consiglieri Ghidini, Vilardi, Galperti, Margaroli, Tacconi, Parenza.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.29
Voti favorevoli	n.20
Astenuti	n. 9 (Fantoni, Fontana, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi)

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per gli aspetti ivi specificati, le modifiche allo statuto della società in controllo pubblico Consorzio Brescia Mercati S.p.A., nei termini di cui al documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), riportante in grassetto sottolineato le parti aggiunte e in barrato le parti eliminate;
- b) di approvare, inoltre, le modifiche del patto di governance rep. 1032 del Comune di Brescia stipulato in data 4.3.2020 tra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia e Comunità Montana della Valle Trompia, nei termini di cui al documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) riportante in grassetto sottolineato le parti aggiunte e in barrato le parti eliminate.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 8 astenuti (Fantoni, Fontana, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Natali, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

STATUTO VIGENTE

STATUTO MODIFICATO

TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA	TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p>1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: <b>"CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A."</b>.</p> <p>1.2 "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A." gestisce un servizio pubblico di interesse generale ed è pertanto assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house", secondo le modalità indicate nel presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1 - Denominazione</b></p> <p>1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della <b>totalità</b> del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: <b>"CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A."</b>. <b><u>La maggioranza assoluta del capitale sociale è detenuta dal Comune di Brescia, ente di riferimento dei servizi che ne costituiscono l'oggetto sociale.</u></b></p> <p>1.2 "CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A." <del>gestisce un servizio pubblico di interesse generale ed è pertanto</del> assoggettata al controllo analogo <b>dei soci e svolge le attività e i compiti affidate dai soci</b> al fine di poter essere <del>destinataria di affidamenti "in house"</del> <b>providing</b>, secondo le <del>nelle</del> modalità indicate nel presente statuto. <b><u>previste dalla legge.</u></b></p>

## Art. 2

2.1 La società ha per oggetto:

- a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso anche al fine di valorizzare le produzioni tipiche della provincia di Brescia;
- b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, la realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso;
- d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro – Alimentare all'ingrosso di Brescia.

2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della concessione di credito sotto qualsiasi forma.

2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari.

Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia o dagli altri soci pubblici; la produzione

## Art. 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

- a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso anche al fine di valorizzare le produzioni tipiche della provincia di Brescia;
- b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, la realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso;
- d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro – Alimentare all'ingrosso di Brescia;
- e) **l'attività di sviluppo, gestione e valorizzazione del complesso/i immobiliare/i ove si svolgano le attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).**

2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria **o utile** per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione **della raccolta del risparmio tra il pubblico e delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e mobiliari.** concessione di credito sotto qualsiasi forma.

~~2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari.~~

~~Ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Breseia o dagli altri soci pubblici; la produzione ulteriore~~



ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### Art.2 - bis

2-bis.1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento dei soci pubblici che li esercitano verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

2-bis.2 Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico che detiene la quota maggioritaria ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

- a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;
- b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- c) controllo successivo finalizzato alla verifica,

~~rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.~~

#### Art. 3 - Controllo

3.1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento dei soci pubblici che li esercitano verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. **Le decisioni al riguardo sono espresse sulla base di appositi patti parasociali.**

**3.2. L'esercizio dei poteri di controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.**

~~3.3 Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico che detiene la quota maggioritaria ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, ispirato ai seguenti criteri fondamentali: avviene~~ **nelle seguenti forme:**

- a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;
- b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;
- c) controllo successivo finalizzato alla verifica,

<p>in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Gli esiti del controllo analogo vengono trasmessi per opportuna conoscenza a tutti gli altri soci pubblici.</p> <p>2-bis.3 I rapporti tra la società ed i soci pubblici per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.</p>	<p>in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. <del>Gli esiti del controllo analogo vengono trasmessi per opportuna conoscenza a tutti gli altri soci pubblici.</del></p> <p>3.4 I rapporti tra la società ed i soci pubblici per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p>3.1 La società ha sede in Brescia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 – Sede</b></p> <p>4.1 La società ha sede in Brescia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p>4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 – Durata</b></p> <p>5.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOCI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOCI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p>5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Comune di Brescia;</li> <li>- la Provincia di Brescia;</li> <li>- la Regione Lombardia;</li> <li>- le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;</li> <li>- altri enti pubblici locali;</li> <li>- enti pubblici economici;</li> <li>- enti di diritto pubblico;</li> <li>- associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi interessate alle attività sociali;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 - Azioni</b></p> <p>6.1 Le azioni possono essere <del>intestate solo ai</del> <del>soggetti qui di seguito elencati:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- il Comune di Brescia;</del></li> <li><del>- la Provincia di Brescia;</del></li> <li><del>- la Regione Lombardia;</del></li> <li><del>- le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;</del></li> <li><del>- altri enti pubblici locali;</del></li> <li><del>- enti pubblici economici;</del></li> <li><del>- enti di diritto pubblico</del></li> <li><del>- associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi interessate alle attività sociali;</del></li> </ul>

<p>- altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento.</p> <p>I soci pubblici devono mantenere la maggioranza delle azioni del consorzio e a tal fine hanno prelazione sulle quote poste in vendita dagli altri soci.</p> <p>I soci pubblici stipulano patti di governance al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>5.2 L'alienazione a soggetti diversi non ha effetto verso la società. E' ammessa la partecipazione di capitali privati alla società purché la relativa partecipazione non sia complessivamente in grado di determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento dei servizi in house.</p> <p>5.3 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>5.4 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile.</p>	<p><del>—altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento.</del></p> <p><b><u>possedute solo da enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese o enti a capitale esclusivamente pubblico.</u></b></p> <p>6.2 I soci pubblici devono mantenere la maggioranza <del>totalità</del> delle azioni del consorzio. <del>e a tal fine hanno prelazione sulle quote poste in vendita dagli altri soci.</del> <b><u>I soci hanno prelazione sulle azioni poste in vendita dagli altri soci.</u></b> I soci pubblici stipulano patti di governance al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>6.3 L'alienazione a soggetti <b><u>che non possono essere soci</u></b> diversi non ha effetto verso la società. <b><u>Non</u></b> è ammessa <b><u>in alcun caso</u></b> la partecipazione di capitali privati. <del>alla società purché la relativa partecipazione non sia complessivamente in grado di determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento dei servizi in house.</del></p> <p>6.4 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>6.5 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile.</p>
<b>TITOLO III</b>	<b>TITOLO III</b>
<b>CAPITALE – AZIONI – FONDO CONSORTILE</b>	<b>CAPITALE – AZIONI – FONDO CONSORTILE</b>
<b>Art. 6</b>	<b><u>Art. 7 – Capitale</u></b>
6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 (trecentoventisettemilanovecentoquattordici/00),	7.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 (trecentoventisettemilanovecentoquattordici/00),

<p>diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.</p> <p>6.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore.</p>	<p>diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.</p> <p>7.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p>7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.</p> <p>7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 Trasferimento azioni</b></p> <p><b><u>8.1 Nel caso in cui atti di disposizione delle azioni a soggetti pubblici non siano autorizzati dall'assemblea, il socio alienante può recedere dalla società.</u></b></p> <p><del>7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.</del></p> <p><del>7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p>8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo.</p> <p>8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute.</p> <p>Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio.</p> <p>8.3 L'Organo Amministrativo potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati.</p> <p>8.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 – Fondo consortile</b></p> <p>9.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile <del>di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale</del>, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo.</p> <p>9.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute.</p> <p>Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio.</p> <p>9.3 L'Organo Amministrativo potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati.</p> <p>9.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ORGANI SOCIALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ORGANI SOCIALI</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p> <p>9.1 Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea dei Soci,</li> <li>- il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico,</li> <li>- il Collegio Sindacale e il Revisore,</li> <li>- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.</li> </ul> <p>9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 10 – Organi</u></b></p> <p>10.1 Sono organi della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea dei Soci,</li> <li>- il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico,</li> <li>- il Collegio Sindacale e il Revisore,</li> <li>- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.</li> </ul> <p>10.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>
<b>TITOLO V</b>	<b>TITOLO V</b>
<b>ASSEMBLEA</b>	<b>ASSEMBLEA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b></p> <p>10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.</p> <p>10.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p> <p>10.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.</p> <p>10.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.</p> <p>10.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>10.6 L'assemblea deve essere comunque</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 11 – Convocazione e competenze assemblea</u></b></p> <p>11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.</p> <p>11.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p> <p>11.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.</p> <p>11.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.</p> <p>11.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>11.6 L'assemblea deve essere comunque</p>

<p>convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative da intraprendere nel secondo semestre dell'anno.</p> <p>10.7 Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile; sono comunque di competenza dell'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le nomine che lo statuto riserva ai soci pubblici;</li> <li>• la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, fatte salve le nomine che lo statuto riserva al Comune di Brescia;</li> <li>• la nomina del Direttore e la relativa attribuzione di funzioni;</li> <li>• l'approvazione del programma annuale e triennale, che evidenzia anche gli investimenti nonché del piano annuale assunzionale;</li> <li>• l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;</li> <li>• l'approvazione del bilancio consolidato di gruppo;</li> <li>• l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "Consorzio Brescia Mercati spa";</li> <li>• tutte le operazioni immobiliari;</li> <li>• tutte le operazioni finanziarie e di investimento, di qualsiasi natura, accensione mutui, prestiti e fidejussioni superiori a euro 300.000;</li> <li>• approvazione dello schema tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti.</li> <li>• approvazione dello schema tipo di carta di</li> </ul>	<p>convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative da intraprendere nel secondo semestre dell'anno.</p> <p>11.7 Per le competenze assembleari si richiamano gli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Sono comunque di competenza dell'assemblea <b>ordinaria</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, <del>fatte salve le nomine che lo statuto riserva ai soci pubblici;</del> <b><u>che devono avvenire sulla base di una rosa di nomi indicata dai soci sulla base dei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 3.1;</u></b></li> <li>• la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, <del>fatte salve le nomine che lo statuto riserva al Comune di Brescia</del> <b><u>che deve avvenire sulla base di una rosa di nomi indicata dai soci sulla base dei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 3.1;</u></b></li> <li>• la nomina del Direttore e la relativa attribuzione di funzioni;</li> <li>• l'approvazione del programma annuale e triennale, che evidenzia anche gli investimenti nonché del piano annuale assunzionale;</li> <li>• l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;</li> <li>• <del>l'approvazione del bilancio consolidato di gruppo;</del></li> <li>• <del>l'indicazione del nominativo dell'Amministratore Unico o dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo delle società controllate dalla società "Consorzio Brescia Mercati spa";</del></li> <li>• tutte le operazioni immobiliari;</li> <li>• tutte le operazioni finanziarie e di investimento, di qualsiasi natura, accensione mutui, prestiti e fidejussioni superiori a euro 300.000;</li> <li>• approvazione dello schema tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti.</li> <li>• approvazione dello schema tipo di carta di</li> </ul>
--	--



<p>servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione preventiva degli atti di disposizione delle azioni da parte dei soci;</li> <li>• approvazione dei poteri degli organi societari;</li> <li>• autorizzazione per gli atti di amministrazione che costituiscono particolare impatto per gli equilibri finanziari della società nonché per le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;</li> </ul> <p>• aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche ed operazioni straordinarie.</p>	<p>servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorizzazione preventiva degli atti di disposizione delle azioni da parte dei soci;</li> <li>• approvazione dei poteri degli organi societari;</li> <li>• autorizzazione per gli atti di amministrazione che costituiscono particolare impatto per gli equilibri finanziari della società nonché per le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;</li> </ul> <p><b><u>nonché di competenza dell'assemblea straordinaria:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche ed operazioni straordinarie.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p>11.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea.</p> <p>Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere fatta da un notaio, nomina il segretario anche non socio.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 12 – Presidenza dell'assemblea</u></b></p> <p>12.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea.</p> <p>Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere fatta da un notaio, nomina il segretario anche non socio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>12.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto.</p> <p>12.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 13 – Diritto di voto</u></b></p> <p>13.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto.</p> <p>13.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (<del>il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci</del>), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare</li> </ol>

<p>in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>12.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentori di azioni delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea e comunicano tali deleghe, volta per volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.</p>	<p>in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p><del>13.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentori di azioni</del> <b>I soci</b> delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea e comunicano tali deleghe, volta per volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>13.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, per cui è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>13.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta salvo che per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale per cui è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e salvo che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per cui delibera, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato in assemblea, a maggioranza dei presenti.</p> <p>13.3 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>13.4 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.</p> <p>13.5 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 – Validità assemblea</b></p> <p>14.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, per cui è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>14.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta salvo che per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale per cui è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e salvo che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per cui delibera, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato in assemblea, a maggioranza dei presenti.</p> <p>14.3 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>14.4 In caso di socio in conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.</p> <p>14.5 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche</p>



maggioranze.	maggioranze.
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO VI</b>
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio composto da tre o cinque membri.</p> <p>Quando la società sia amministrata da un Amministratore Unico questi è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci pubblici. In caso di Consiglio composto da tre membri, due membri sono nominati su indicazione dei soci pubblici; la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di Consiglio composto da cinque membri, quattro sono individuati dagli enti pubblici. La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di Consiglio d'Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere.</p> <p>14.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano compiuto le nomine di loro competenza.</p> <p>14.3 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 15 – Composizione</u></b></p> <p>15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio composto da tre o cinque membri.</p> <p><del>Quando la società sia amministrata da un Amministratore Unico questi è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci pubblici. In caso di Consiglio composto da tre membri, due membri sono nominati su indicazione dei soci pubblici; la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</del></p> <p><del>In caso di Consiglio composto da cinque membri, quattro sono individuati dagli enti pubblici. La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti.</del></p> <p>In caso di Consiglio d'Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere.</p> <p><del>14.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano compiuto le nomine di loro competenza.</del></p> <p>15.2 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.</p>
<b>Art. 15</b>	<b><u>Art. 16 - Durata</u></b>
<p>15.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico</p>	<p>16.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico</p>

<p>contemporaneamente.</p> <p>15.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art.14).</p> <p>Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio.</p> <p>15.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, scelto fra i due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Brescia nel caso di consiglio composto da 5 componenti e fra i due consiglieri nominati dai soci pubblici nel caso di consiglio composto da 3 componenti, e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>15.4 Agli amministratori spetta un'indennità stabilita dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>15.5 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9.3 del presente statuto, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo e successivamente anno per anno la somma annuale complessiva ad essi spettante come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato.</p> <p>15.6 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero nominati successivamente alla delibera di cui al comma 15.5.</p> <p>Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi, rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 15.5. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il/i consigliere/i delegato/i, provvederà a fissarne il compenso</p>	<p>contemporaneamente.</p> <p>16.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art.15.</p> <p>Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio.</p> <p>16.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, <del>scelto fra i due tre consiglieri nominati dal Sindaco Comune di Brescia nel caso di consiglio composto da 5 componenti e fra i due consiglieri nominati dal Comune di Brescia i soci pubblici nel caso di consiglio composto da 3 componenti</del>, e potrà nominare un Vice Presidente, <b><u>che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento</u></b> intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>16.4 Agli amministratori spetta un'indennità stabilita <b><u>stabilita</u></b> dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>16.5 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 <b><u>codice civile</u></b> nel rispetto di quanto stabilito dall'art. <b><u>10.2</u></b> del presente statuto, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo <del>e successivamente anno per anno</del> la somma annuale complessiva ad essi spettante come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato.</p> <p>16.6 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero nominati successivamente alla delibera di cui al comma 16.5.</p> <p>Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi, rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 16.5. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il/i consigliere/i delegato/i, provvederà a fissarne il compenso</p>
---	--

<p>entro tali limiti massimi. 15.7 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.</p>	<p>entro tali limiti massimi. 16.7 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p>16.1 Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare contemporaneamente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 17 – Decadenza</u></b></p> <p>17.1 Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare contemporaneamente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b></p> <p>17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o telefax o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>17.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione.</p> <p>17.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto.</p> <p>17.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purché nel territorio nazionale.</p> <p>17.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>17.6 Il Consiglio delibera validamente con</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 18 – Convocazione</u></b></p> <p>18.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>18.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione.</p> <p>18.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto.</p> <p>18.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purché nel territorio nazionale.</p> <p>18.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>18.6 Il Consiglio delibera validamente con</p>

<p>l'intervento di almeno tre consiglieri nel caso di consiglio composto da 5 componenti e di almeno due consiglieri nel caso di consiglio composto da 3 consiglieri.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>l'intervento di almeno tre consiglieri nel caso di consiglio composto da 5 componenti e di almeno due consiglieri nel caso di consiglio composto da 3 consiglieri.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p>18.1 Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.</p> <p>Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.</p> <p>18.2 L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Amministratore Delegato e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.</p> <p>18.3 In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.</p> <p>18.4 L'organo amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione di direttive, indirizzi e atti programmatici del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società, assicura altresì il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi assegnati dagli stessi nell'ambito dei propri documenti di programmazione annuale e pluriennale.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 19 – Poteri</u></b></p> <p>19.1 Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.</p> <p>Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.</p> <p>19.2 L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Amministratore Delegato e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.</p> <p>19.3 In caso di Consiglio di Amministrazione, il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.</p> <p>19.4 L'organo amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione di direttive, indirizzi e atti programmatici del Comune di Brescia e degli altri soci pubblici che controllano la società, assicura altresì il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi assegnati dagli stessi nell'ambito dei propri documenti di programmazione annuale e pluriennale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p>19.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.</p> <p>19.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 20 – Rappresentanza</u></b></p> <p>20.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.</p> <p>20.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BILANCIO ED UTILI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BILANCIO ED UTILI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p>20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 21 – Bilancio</u></b></p> <p>21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>21.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo</p>

<p>Amministrativo procede alla formazione del bilancio.</p> <p>20.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano nel rispetto delle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci provvede all'approvazione del bilancio. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.</p>	<p>Amministrativo procede alla formazione del bilancio. <b><u>Nella nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione (qualora redatta) dovrà essere rendicontato il risultato economico derivante dall'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2 c.1 lett. e), determinato computando proventi e costi direttamente imputabili a dette attività e inserendo tra i costi una quota forfettaria pari al 5% (cinque per cento) della somma dei costi del personale addetto alla contabilità e del compenso agli organi societari. Il relativo importo se positivo è prioritariamente utilizzato, fino all'eventuale suo azzeramento, per coprire l'eventuale risultato negativo delle altre gestioni aziendali e confluirà nelle riserve straordinarie disponibili</u></b></p> <p>21.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano nel rispetto delle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci provvede all'approvazione del bilancio. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p>21.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art. 37, comma 7 L. R. Lombardia 6/2010, non persegue scopi di lucro. I canoni e le tariffe relativi all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 22 – Risultato d'esercizio</u></b></p> <p>22.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art. 37, comma 7 L. R. Lombardia 6/2010, non persegue scopi di lucro. I canoni e le tariffe relativi all'attività sociale sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p>22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge.</p> <p>22.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia.</p> <p>Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>22.3 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 23 Collegio sindacale</u></b></p> <p>23.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge.</p> <p><del>23.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Breseia.</del></p> <p><del>Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</del></p> <p>23.2 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data</p>

<p>dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>22.4 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto. Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 2404 c.c..</p> <p>22.5 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.</p> <p>22.6 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea.</p>	<p>dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi sono rieleggibili.</p> <p>23.3 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 18 del presente statuto. Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 2404 c.c..</p> <p>23.4 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.</p> <p>23.5 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto <del>deciderà</del> <b>deliberato dall'</b>assemblea.</p>
<b>TITOLO IX</b>	<b>TITOLO IX</b>
<b>SCIoglimento</b>	<b>SCIoglimento</b>
<b>Art. 23</b>	<b><u>Art. 24 – Scioglimento</u></b>
<p>23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>24.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>
<b>TITOLO X</b>	<b>TITOLO X</b>
<b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>	<b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>
<b>Art. 24</b>	<b><u>Art. 25 - Controversie</u></b>
<p>24.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale.</p> <p>24.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia.</p> <p>24.3 Il collegio giudica secondo equità senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti.</p>	<p>25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale.</p> <p>25.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia.</p> <p>25.3 Il collegio giudica secondo <del>equità</del> <b>diritto</b>, senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti.</p>
<b>TITOLO XI</b>	
<b>NORME FINALI</b>	
<b>Art. 25</b>	<b><u>Art. 26 Azione sociale di responsabilità</u></b>
<p>25.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>	<p>26.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un <del>terzo</del> <b>decimo</b> del capitale sociale.</p>
<b>Art. 26</b>	<b><u>Art. 27 Disposizioni finali</u></b>
<p>26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.</p>	<p>27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.</p>





**PATTO DI GOVERNANCE**

Tra i soci pubblici della Società per Azioni "Consorzio Brescia Mercati S.p.A".

**REPUBBLICA ITALIANA**

In Brescia, addì \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in una sala del Civico Palazzo Comunale in Piazza Loggia, avanti a me Barilla dr.ssa Carmelina, Segretario Generale del Comune di Brescia, autorizzata a rogare gli atti nei quali il Comune è parte contraente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti:

- In nome e per conto del **Comune di Brescia**, con sede in Piazza Loggia n. 1, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ e domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in forza di delega conferita dal Sindaco di Brescia con atto in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, in esecuzione altresì della deliberazione del Consiglio Comunale di Brescia n. \_\_\_\_\_ adottata il \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge.

Codice Fiscale: 00761890177

- In nome e per conto della **Provincia di Brescia**, con sede a Brescia in Piazza Paolo VI n. 29, il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ residente, domiciliato per le funzioni presso la sede provinciale, nominato con decreto emanato dal Presidente della Provincia in data \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, il quale interviene in forza dei poteri previsti dall'art. \_\_\_\_\_ del vigente Statuto ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 in data \_\_\_\_\_

Codice fiscale: 80008750178

- In nome e per conto della **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia**, con sede a Brescia in Via Einaudi n. 23, ente autonomo di diritto pubblico, il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ incaricato con deliberazione della Giunta Camerale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Codice fiscale: 80013870177

- In nome e per conto della **Comunità Montana di Valle Trompia**, con sede a Gardone Val Trompia (Bs) in Via G. Matteotti n. 327, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Presidente della Comunità Montana, eletto con deliberazione assembleare n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione dell'assemblea n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Codice fiscale: 83001710173

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

**Premesso che**

- a) la società "Consorzio Brescia Mercati S.p.A." (di seguito denominata Consorzio) è una società per azioni costituita tra enti pubblici ~~e operatori privati~~, il cui oggetto sociale è costituito dalla gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso;
- b) il Comune di Brescia è detentore di n. 3.681 (tremilaseicentoottantuno) azioni della società per un importo complessivo di Euro 190.086,84 corrispondenti al 57,969% (cinquantasette virgola novecentosessantatré per cento) del capitale sociale del Consorzio;
- c) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia è detentrici di n. 1.382 (milletrecentoottantadue) azioni della società per un importo complessivo di Euro 71.366,48 corrispondenti al 21,764% (ventuno virgola settecentosessantaquattro per cento) del capitale sociale del Consorzio;
- d) la Provincia di Brescia è detentrici di n. 800 (ottocento) azioni della società per un importo complessivo di Euro 41.312,00 corrispondenti al 12,598% (dodici virgola cinquecentonovantotto per cento) del capitale sociale del Consorzio;
- e) la Comunità Montana di Valle Trompia è detentrici di n. 50 (cinquanta) azioni della società per un importo complessivo di Euro 2.582,00 corrispondenti allo 0,787% (zero virgola settecentoottantasette per cento) del capitale sociale del Consorzio;
- f) i sopraelencati enti pubblici detengono complessivamente una quota di n. 5.913 (cinquemilanovecentotredici) azioni della

società per un importo complessivo di Euro 305.347,32  
corrispondente al 93,118% (novantatre virgola centodiciotto per  
cento) del capitale sociale del Consorzio;

g) ~~l'articolo 37, comma 4, della Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6, prescrive che "i mercati sono gestiti omissis b) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti ed operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali"; a decorrere dal 1998 Comune di Brescia, Provincia di Brescia e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia assicurano la presenza pubblica nel Consorzio Brescia Mercati S.p.A.~~

#### **Tutto ciò premesso**

intendendosi le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo, si stipula quanto segue

#### **Art.1 - DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, utilizzati nel presente contratto, deve attribuirsi il significato qui di seguito indicato:

**"Contraenti"** o **"Parti"**: Il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia;

**"Consorzio"**: Il Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società nella quale i suddetti contraenti possiedono quote di capitale nei termini sopra dettagliati;

**"Statuto sociale"**: indica lo statuto della società Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

**"Organo amministrativo":** si intende il relativo organo amministrativo del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

**"Assemblea":** si intende il relativo organo del Consorzio Brescia Mercati S.p.A..

## **Art.2 - OGGETTO**

Le Parti, in qualità di soci pubblici della società Consorzio Brescia Mercati S.p.A., costituiscono con il presente contratto:

- l'obbligo di preventiva consultazione ed informazione chiara, veritiera e trasparente ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 7 del presente accordo;
- l'obbligo dei contraenti di votare in assemblea dei soci conformemente a quanto prescritto dagli artt. 8, 9 e 10 del presente accordo;
- l'obbligo di fare tutto quanto possibile e necessario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del presente accordo, affinché l'amministratore unico e/o i consiglieri di amministrazione si attengano alle direttive impartite dai contraenti che li hanno nominati;

**Le Parti, inoltre,** hanno condiviso, approvandole nell'assemblea straordinaria dei soci **del \_\_\_\_\_ 2022,** le modifiche dello Statuto sociale nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A", le cui previsioni costituiscono le premesse del presente contratto.

## **Art.3 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

Le parti concordano sui seguenti principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di corporate governance del Consorzio:

- fermo restando quanto previsto nel successivo art. 6, le Parti sindacano, e si impegnano a mantenere sindacato, **tutte le azioni ordinarie possedute** ~~un pari numero di azioni complessivamente rappresentativo del **80% (ottanta per cento)**~~ del capitale sociale del Consorzio;
- le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la propria partecipazione nel Consorzio per quel che concerne le azioni sindacate;
- la gestione coordinata, da parte dei contraenti, della partecipazione nel Consorzio rappresentata dalle azioni sindacate, avverrà in modo stabile e dovrà durare nel tempo nei termini di cui all'art. 13;
- le Parti intendono perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento del Consorzio, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività mediante una gestione unitaria e coesa improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza.

#### **Art.4 - DIVIETO DI STIPULARE ACCORDI**

Ciascuna delle Parti si impegna, in nome e per conto proprio, nonché per conto delle rispettive società controllate, istituzioni, aziende speciali, ed enti posseduti e/o controllati, dei quali ~~tutti~~ ciascun contraente garantisce il comportamento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 C.C., a non stipulare con soggetti diversi dalle Parti accordi di qualunque genere, ivi compresi patti parasociali relativi alla società e/o alle azioni.

#### **Art.5 - DIVIETO DI TRASFERIRE AZIONI**

**5.1** Le Parti si impegnano a non trasferire, offrire di trasferire, assumere impegni e/o compiere atti diretti a trasferire, le azioni sindacate. Nel caso che tali evenienze siano obblighi previsti da norme di legge successive alla stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad offrire in prelazione le proprie partecipazioni ai restanti soci pubblici non obbligati alla cessione, con l'obiettivo **di mantenere la detenzione totalitaria del capitale sociale da parte degli enti pubblici. Non è ammessa in alcun caso la partecipazione al capitale sociale di soggetti privati.**

~~soddisfare quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 citata nelle premesse del presente patto.~~

~~5.2 Rimane salvo il potere di disposizione da parte dei contraenti delle azioni non sindacate.~~

#### **Art.6 - AZIONI VINCOLATE**

**6.1** I contraenti vincolano al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 tutte le azioni ordinarie della società da ciascuno detenute.

**6.2** I contraenti si obbligano a vincolare al sindacato di voto di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente contratto tutte le azioni o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant, o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio.

#### **Art.7 - OBBLIGO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE**

**7.1** Le Parti si obbligano a riunirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.

**7.2** Le Parti si obbligano ad assumere all'unanimità dei partecipanti al patto, in occasione della riunione prevista al precedente punto 1 del presente articolo, le determinazioni vincolanti per tutti i partecipanti al patto, in merito ai voti da esprimere in sede assembleare.

#### **Art.8 - SINDACATO DI VOTO PER LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

Ciascun contraente si obbliga a votare in assemblea per le deliberazioni assembleari di seguito indicate ~~cui all'articolo 10 dello Statute~~ secondo le determinazioni assunte nella riunione tra i partecipanti al patto prevista al precedente articolo 7. **Sono oggetto di sindacato di voto le seguenti competenze assembleari:**

- a) la nomina del Direttore e la relativa attribuzione di funzioni;**
- b) tutte le operazioni finanziarie e di investimento, di qualsiasi natura, accensione mutui, prestiti e fidejussioni superiori a euro 300.000;**
- c) autorizzazione preventiva degli atti di disposizione delle azioni da parte dei soci;**
- d) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;**
- ~~**e) la trasformazione di parte delle azioni detenute dal Comune di Brescia in azioni di categoria "A" ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.**~~

#### **Art.9 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è designato dal socio Comune di Brescia, in quanto socio che detiene la maggioranza del capitale sociale ~~nominato dall'Assemblea dei soci su designazione dei soci pubblici nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui dell'articolo 7 del medesimo.~~

9.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due membri sono nominati dal socio Comune di Brescia, di cui uno in qualità di Presidente; il terzo membro è individuato dagli altri soci pubblici di comune accordo.

9.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tre ~~due~~ sono nominati dal Comune di Brescia, di cui uno in qualità di Presidente; gli altri due membri sono individuati dagli altri soci pubblici di comune accordo. ~~i altri soci pubblici che detengono una partecipazione di almeno il 5% del capitale sociale, di comune accordo.~~

9.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, scelto, in ogni caso, fra i consiglieri nominati dal socio Comune di Brescia.

#### **Art.10 - SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

10.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 9.1.



**10.2** Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione del membro nominato dai soci pubblici avverrà nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 9.2 e 9.3 rispettivamente.

~~**10.3** Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato dai soci pubblici, nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del medesimo, tra i due o quattro membri da loro nominati.~~

#### **Art.11 - OBBLIGO DI INFLUENZA DEI SOCI SUI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

**11.1** I contraenti si obbligano a fare tutto quanto possibile e necessario affinché i consiglieri che essi hanno nominato direttamente, ai sensi del presente accordo, proponano e votino in Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive provenienti dalle parti che li hanno nominati, direttive che devono essere preventivamente determinate nel contenuto dalle parti aderenti al presente accordo. Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico o di nomina di consiglieri congiunta da parte dei soci pubblici, i contraenti si obbligano a incontrare questo/i affinché esso/i operino in conformità alle direttive provenienti dalle parti aderenti al presente accordo.

## **Art.12 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

12.1 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia.

Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dagli altri soci pubblici di comune accordo.

## **Art.13 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'**

13.1 Il Consorzio è società con il vincolo della appartenenza della totalità del capitale sociale ad enti pubblici. ~~in controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni.~~

13.2 La società è soggetta alla direzione e al coordinamento dei soci pubblici, i quali verificano i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

13.3 Al Comune di Brescia, in nome e per conto degli altri soci pubblici e in quanto socio che detiene la maggioranza del capitale sociale, spettano tutte le attività connesse al controllo analogo, in quanto trattasi di società in house titolare di contratto di servizio a favore del Comune di Brescia, in qualità di ente istitutore del mercato ai sensi della L.r. 6/2010. Dei risultati di tale attività il Comune di Brescia informerà gli altri soci pubblici con report di cadenza semestrale.

13.4 Le attività di controllo analogo congiunto avvengono nelle seguenti forme:

a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di

ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;

b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;

c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

#### **Art.14 - DURATA**

14.1 Il presente accordo ha la durata di dieci anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.

#### **Art.15 - MODIFICHE**

15.1 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

#### **Art.16 - INVALIDITA', APPLICAZIONE ED EFFETTI**

16.1 L'eventuale nullità o invalidità, anche sopravvenuta, di una o più clausole del presente Patto non comporterà l'invalidità dell'intero Patto, fermo restando l'obbligo delle Parti di

rinegoziare in buona fede nuove clausole, in sostituzione di quelle nulle od annullate, che possano soddisfare gli scopi previsti nel presente Patto.

**16.2** Le disposizioni del presente Patto vanno applicate ed interpretate avuto riguardo a, e tenuto conto di quanto previsto dalle norme imperative della legislazione di volta in volta vigente applicabile agli enti pubblici e alle società da essi partecipate.

**16.3** Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a far sì che...", "farà sì che ..." ed equivalenti adottate in questo Patto, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del C.C..

**16.4** Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il presente Patto produce effetti solamente tra le Parti e che dallo stesso non derivano, né possono derivare, diritti e/o affidamenti di alcun genere in capo a terzi diversi dalle Parti e/o obbligazioni delle Parti nei confronti degli stessi.

**16.5** Il presente Accordo rappresenta l'unico accordo vigente tra le Parti in relazione alle materie da esso disciplinate.

#### **Art.17 - COMUNICAZIONI**

**17.1** Qualsivoglia comunicazione o notifica fra i contraenti richiesta o consentita in conformità al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà conosciuta, nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, nel momento in cui questa perviene alla sede legale del contraente indicata

nel presente patto, mentre in caso di comunicazione spedita via pec al ricevimento dell'esplicito riscontro di ricezione da parte del ricevente.

**17.2** Ai fini di cui al presente articolo, i contraenti indicano i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: --

-----

Comune di Brescia:-----

[aziendepubbliche@pec.comune.brescia.it](mailto:aziendepubbliche@pec.comune.brescia.it)-----

Provincia di Brescia: -----

[protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)-----

C.C.I.A.A. di Brescia: -----

[camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it](mailto:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it) -----

Comunità Montana di Valle Trompia: -----

[protocollo@pec.cm.valletrompia.it](mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it) -----

**Art.18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**18.1** Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti, ed in particolare quelle inerenti alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto o di singole sue clausole, o comunque connessa con il contratto o con singole sue clausole, verrà devoluta ad un Tribunale arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in conflitto.

**18.2** Gli arbitri designati dalle parti in conflitto, se il numero è dispari, designeranno al loro interno il Presidente del Tribunale arbitrale ovvero, se risultano in numero pari, nomineranno di comune accordo un altro arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Tribunale arbitrale.

**18.3** Qualora la parte o le parti convenute in arbitrato non

provvedano a designare il proprio arbitro entro venti giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato e di nomina dell'arbitro della parte attrice o il Presidente del Tribunale arbitrale non venga congiuntamente e concordemente nominato dagli arbitri designati dalle parti entro venti giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro della parte convenuta, la designazione dell'arbitro della/e convenuta/e o, rispettivamente, del Presidente del Tribunale arbitrale verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza della parte più diligente.

**18.4** Il Tribunale arbitrale dovrà emettere il lodo entro centoottanta giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concordate e concesse di comune accordo dalle parti.

**18.5.** Ai fini dell'arbitrato le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

**18.6** Gli arbitri decideranno per arbitrato rituale, secondo diritto, e applicheranno la legge italiana.

**18.7** Sede dell'arbitrato è Brescia.

**18.8** Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possono costituire oggetto di arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

#### **Art.19 - SPESE CONTRATTUALI E REGIME FISCALE**

**19.1** Le spese inerenti e conseguenti la stipula e registrazione del presente atto sono a carico del Comune di Brescia.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

- Per il Comune di Brescia
  
- Per la Provincia di Brescia
  
- Per la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  
Brescia
  
- Per la Comunità Montana di Valle Trompia
  
- Il Segret. Gen. Rogante - Carmelina Barilla